

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE

RIUNITA IN PUBBLICA UDIENZA 17-05-2017 HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA

SUL RICORSO PROPOSTO DA:

IDR - BRACCIALE SONIA MARIA nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 29/04/1968
Dif. cassazionista PANCARI STELLA VIA MURRI, 48 BOLOGNA
Dif. cassazionista BORDONI GABRIELE VIA DEI DUE MACELLI, 60 ROMA

PCN - PARTE CIVILE

Dif. non cassazionista MARASCO MARCELLO VIA R. FOLLERAU 28 BENEVENTO
Dif. cassazionista FISCHETTO ELVIRA VIA INDIPENDENZA N.24/A BRINDISI

AVVERSO LA : SENTENZA DEL : CORTE ASSISE APPELLO
DI : BOLOGNA NUM. REG. : 46/2015 IN DATA : 01/07/2015

A 21 M 2 R

IN GRADO DI APPELLO DALL'ALTRA DEL : CORTE ASSISE
DI : BOLOGNA NUM. REG. : 2/2013 IN DATA : 16/04/2014

OMISSIS

LA CORTE SUDDETTA:

DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA LA RICORRENTE AL
PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA
SOMMA DI 1500 EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE, NONCHÉ ALLA
RIFUSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE PARTI CIVILI UGOLINI ANGELA
E REATTI RENATA CHE LIQUIDA IN TREMILASEICENTO EURO PER ONORARI
DI AVVOCATO, OLTRE SPESE GENERALI, I.V.A. E C.P.A. COME PER LEGGE.

PER ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE

ROMA, LI

22 MAG. 2017



IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Giuseppe Balistreri

105

43426/17
39138-17



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/05/2017

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOMENICO CARCANO
Dott. MARCO VANNUCCI
Dott. PALMA TALERICO
Dott. GAETANO DI GIURO
Dott. ANTONIO CAIRO

- Presidente - SENTENZA N. 535/2017
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 51590/2015
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BRACCIALE SONIA MARIA N. IL 29/04/1968

avverso la sentenza n. 46/2015 CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA, del 01/07/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/05/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Antonio Mura*
che ha concluso per *l'annullamento del ricorso.*

Udito, per la parte civile, l'Avv. *Eli. de Fico*, che si è portato
alle conclusioni *in fine* e *che nota* - *ness* -
Udit i difensori Avv. *Gabriele Baroni* e *Stella Panceri*, che
hanno chiesto l'adempimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/04/2014 la Corte di assise di Bologna, per quanto in questa sede di Interesse, dichiarava Bracciale Sonia Maria responsabile del reato di cui all' art. 697 cod. pen., limitato alla detenzione di una cartuccia, nonché di omicidio volontario in concorso, aggravato dalle condizioni di minorata difesa della vittima e dal rapporto di coniugio, e della fattispecie di cui all' art. 4 l. n. 110 del 1975, e riconosciuta l' attenuante di cui all' art. 116 cod. pen., prevalente sulle contestate aggravanti, la condannava alla pena di anni diciotto e mesi due di reclusione per i due reati di cui in ultimo e di euro 371 di ammenda per il reato di cui all' art. 697 cod. pen..

2. Con sentenza in data 01/07/2015 la Corte di assise di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza della Corte di primo grado, esclusa la sussistenza della attenuante di cui all' art. 116 cod. pen. e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena nei confronti dell' imputata in anni ventuno e mesi due di reclusione.

Il fatto in oggetto si verificava nella notte tra il 7 e l'8 giugno 2012, quando Reatti Dino veniva brutalmente aggredito da due persone che lo attendevano al suo rientro presso l'abitazione coniugale sita in Anzola Emilia e lo assalivano non appena sceso dall'auto, colpendolo al capo, al torace e al dorso, agli arti inferiori e superiori con delle spranghe di ferro e con pugni e calci, venendo rinvenuto poco dopo dalla moglie che chiamava i soccorsi. Il Reatti decedeva per l'estrema gravità del traumatismo cranio encefalico, immediatamente dopo essere stato trasportato in ospedale.

La Corte territoriale, prima di passare ad affrontare il merito, si confronta con le questioni preliminari di cui all'appello della difesa. In primo luogo con la questione di nullità del sequestro della tanica di benzina intervenuto presso l'abitazione del Reatti, rilevandone l'infondatezza. In secondo luogo con il mancato accertamento dello stato di incapacità di intendere e di volere del Trombetta al momento dei fatti e della capacità di testimoniare di quest'ultimo, ritenendo irrilevante il primo accertamento e superfluo il secondo.

Passando al merito, la Corte a *qua* evidenzia come fosse sostanzialmente incontrovertito che l'aggressione letale era stata commessa da Sanna Thomas Salvatore, nuovo compagno della moglie

del Reatti, attuale imputata, e da Trombetta Giuseppe, amico dei due ed innamorato della donna, con l'utilizzo di due spranghe di ferro e come secondo l'ipotesi accusatoria i due uomini fossero stati indotti a tale gesto dalla Bracciale, alla quale erano da attribuirsi oltre al ruolo di istigatrice, mandante ed organizzatrice dell'azione delittuosa, anche condotte connesse alla stessa come l'indicazione ai complici dei punti deboli della vittima, l'acquisto di una tanica di benzina da utilizzare per dare fuoco dopo i fatti all'auto della vittima, l'opera di sviamento dell'attenzione della sorella, con lei in casa al momento dell'aggressione, da lei fatta ubriacare per addormentarla, ed infine il tentativo di depistaggio degli inquirenti, indirizzandoli nell'immediatezza delle indagini verso l'ambiente malavitoso connesso al mondo della prostituzione frequentato dal Reatti. Inoltre, come il movente dell'azione fosse la sete di vendetta della donna, da tempo esternata ai complici e condivisa con il nuovo compagno.

La Corte territoriale evidenzia come la Corte di primo grado, pur aderendo a detta impostazione e pur ritenendo che l'imputata fosse animata da fortissimi sentimenti di risentimento e di rancore nei confronti del marito, da cui si stava separando, a causa dell'infedeltà del predetto, delle sue violenze e crudeltà e dei notevoli danni economici a lei cagionati, non reputava univocamente accertato che la Bracciale avesse inteso conferire ai due coautori proprio e specificamente il compito di uccidere il Reatti, mentre considerava parimenti verosimile che ella avesse richiesto loro esclusivamente di infliggergli una punizione fisica esemplare e pertanto riconosceva per tale conclusione dubitativa l'attenuante del concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen..

Detta Corte passa, quindi, alla disamina della chiamata in correità di Trombetta Giuseppe. Il Trombetta, come sottolineato dalla sentenza impugnata, riferisce di avere ricevuto le confidenze della Bracciale, presentatagli dal suo conoscente e compagno della donna Sanna, circa i maltrattamenti cui era sottoposta dal marito ed il suo intento di vendicarsi sia fisicamente che economicamente del coniuge. Il suddetto aggiunge che seppure la donna in un primo momento fosse contraria all'aggressione fisica del marito e si arrabbiasse alla proposta in tal senso del Sanna, stanco delle continue vessazioni subite dalla compagna, l'idea della spedizione punitiva aveva preso via via corpo, tanto che la donna ed il compagno si chiedevano a che cosa sarebbero potuti andare incontro "se fosse capitato qualcosa di grave". Veniva, pertanto, concordato, sempre secondo detta chiamata in correità, un appuntamento la sera del

7 giugno a casa del Soccodato, nel quale, secondo il Trombetta, sarebbe stato deciso che l'imputata sarebbe tornata a dormire nella casa coniugale, occupandosi di far bere alcolici alla sorella che ivi risiedeva da tempo e farla addormentare e i due uomini l'avrebbero raggiunta più tardi, avrebbero picchiato il Reatti e quindi dato fuoco alla sua auto, con l'intento di depistare le indagini, utilizzando una tanica di benzina riempita qualche giorno prima e portata quella sera dalla Bracciale nell'abitazione di Anzola. Sempre secondo le dichiarazioni del Trombetta il medesimo ed il Sanna arrivavano a casa del Reatti verso mezzanotte e mezzo, ponendosi in attesa della vittima e venendo raggiunti dalla complice che offriva loro un frutto e consigliava loro di colpire il coniuge alla gamba destra in quanto più debole. Il Sanna staccava i neon della zona frontale della casa per ridurre l'illuminazione. All'arrivo del Reatti, di cui il Trombetta aveva annotato il tipo d'auto e la targa su dei foglietti, essi, secondo sempre il racconto di quest'ultimo, lo affrontavano colpendolo con due sbarre di ferro che avevano ivi rinvenuto; nella colluttazione il Trombetta era colpito dal complice con la sbarra di ferro. Quindi, secondo detto racconto, il Sanna si dava alla fuga senza dare fuoco all'auto ed anche il Trombetta si allontanava.

Detta Corte evidenzia come il Trombetta sia affidabile sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, avendo lo stesso da subito ammesso le proprie e le altrui responsabilità (dandone anche una spiegazione razionale all'amico in sede di intercettazione ambientale in caserma l'8/6/12, ossia di avere deciso di collaborare accortosi che i complici stavano cercando di scaricare tutte le responsabilità su di lui), senza alcun intento di calunnia anzi tentando di sminuire la responsabilità della Bracciale, descrivendone i tentativi di calmare gli istinti omicidiari del nuovo compagno ed assumendosi un ruolo preponderante nella fase esecutiva dell'omicidio. Affidabilità comprovata anche dalla coerenza del racconto e dalla reiterazione, senza discrasie, dello stesso nelle varie sedi.

Evidenzia la pronuncia impugnata come il racconto abbia trovato una serie di conferme estrinseche : - la prova testimoniale circa la crisi tra i coniugi ed il desiderio di vendetta della donna e del nuovo compagno nei confronti del Reatti; - il rinvenimento addosso al Trombetta dei foglietti con i dati identificativi dell'auto; - il dato autoptico che conferma che l'aggressione avveniva ad opera di due persone diverse e con l'utilizzo di spranghe; - il reperimento di una delle due sbarre descritte dall'imputato

nel luogo in cui riferiva di averla gettata; - la lesione alla mano del dichiarante che conferma che entrambi fossero armati; - il fatto che alcuni neon fossero stati staccati; - il rinvenimento della tanica contenente materiale infiammabile nei pressi di un muletto giallo nella ex stalla; - la ammissione della Bracciale sul fatto di avere accompagnato i due uomini ad acquistare la benzina. Sottolinea, altresì, detta pronuncia, come il racconto del Trombetta fosse riscontrato anche dagli accertamenti sulle celle telefoniche, che confermano i movimenti degli imputati il pomeriggio e la notte del 7 giugno così come ricordati dal Trombetta, non solo con riferimento all'esecuzione del delitto ma anche al sopralluogo svolto dai due uomini nel primo pomeriggio, al primo abboccamento in ordine al delitto nel luogo di lavoro della Bracciale e alla cena congiunta svolta poche ore prima dell'omicidio. Come evidenziato dalla Corte l'imputata risultava avere inviato, tra le ore 19,49 e le 21,03 alla vittima una serie di sms, rinvenuti sul cellulare di quest'ultima in cui le rinfacciava le frequentazioni con "delle 'troie" come la sua nuova compagna "vestita di bianco con capelli neri" e lo minacciava anche di morte; e al nuovo compagno, dopo la pausa di tre ore in cui erano stati assieme, una serie di messaggi tra le ore 23,59 e le ore 0,34, prima anche che il cellulare dello stesso si avvicinasse al luogo del delitto. La Corte, altresì, evidenzia come ulteriore conferma alle dichiarazioni del Trombetta sia rappresentata dalle dichiarazioni della sorella della Bracciale che riscontravano il non ordinario ritorno dell'imputata nell'ex casa coniugale, peraltro a notte inoltrata, e la circostanza che l'imputata le aveva offerto la sera dell'omicidio da bere e la aveva spinta ad andare a dormire.

Ulteriore elemento di conferma è, secondo la Corte, offerto dal contenuto dell'intercettazione dell'8/6/12, da cui emerge che la Bracciale, preavvisata dal Trombetta dell'intercettazione ambientale in corso, non sapendo di essere ripresa, inscenava col Sanna una pantomima in cui ella fingeva di colpirlo, nel momento in cui, apparentemente, le veniva confidato che l'uomo era uno degli autori dell'aggressione ai danni dei Reatti.

La Corte, ritenuta acclarata, sulla base di detti elementi, la condivisione del progetto delittuoso concordato dalla Bracciale con il Sanna ed il Trombetta, si confronta con le possibili interpretazioni dell'elemento soggettivo della suddetta e conclude per discostarsi dalla pronuncia di primo grado che aveva ravvisato il concorso anomafo,

ritenendo il concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. Rileva detta Corte che la donna, invero, era ben a conoscenza delle potenzialità criminali dei suoi complici, del profondo odio nutrito dal Sanna nei confronti del Reatti e del disagio psicologico del Trombetta e della sua incontrollabilità degli impulsi, come dal medesimo confidatole; inoltre, che solo lei poteva aver confidato ai suddetti di colpire il marito alla gamba destra, consiglio del quale gli stessi facevano buon uso come documentato dal dato autoptico; ed ancora che la donna era consapevole che i due uomini fossero armati (per averli visti poco prima dell'aggressione raggiungendoli in cortile) e che avrebbero ridotto il coniuge in condizioni tali da non poter né reagire all'incendio della propria auto (dal medesimo programmato e agevolato dalla donna con l'acquisto della tanica) né nuocere più a nessuno. E proprio il fatto che, come riferito dal Trombetta, il Reatti durante l'aggressione continuasse a chiamare ad alta voce la Bracciale, in un luogo nel quale era insolito che i due si ritrovassero negli ultimi tempi, data la separazione di fatto, farebbe pensare, secondo la Corte *a qua*, che la donna gli avesse dato quella sera un appuntamento (ed è lo stesso Trombetta che riferisce della certezza della presenza dell'uomo sul luogo dell'agguato, pur non specificando come lo avessero saputo). Gli accordi presi e l'organizzazione concordata dell'aggressione in orario, luogo e con modalità tali da minare le possibilità di difesa della vittima e di potergli arrecare lesioni mortali, appaiono univocamente indicativi, secondo la pronuncia impugnata, di un intento ben più che meramente lesivo, laddove peraltro erano stati previamente valutati gli eventuali rischi di conseguenze letali dell'azione; o quantomeno indicativi della previsione ed accettazione dell'esito omicidiario dell'azione in contestazione. Sottolinea, peraltro, la Corte, a riprova della consapevolezza e della volontà di compartecipare alla letale aggressione in atto e di occultarne gli autori reali, i tentativi di depistaggio delle indagini posti in essere dalla donna sia prima (procurando la tanica per l'incendio da cagionare) che dopo la commissione del fatto, nonché l'indifferenza dalla medesima dimostrata per l'omicidio appena commesso nel messaggio inviato al Sanna quando, dopo averne comunicato la scoperta al compagno, riprendeva la conversazione con tono discorsivo.

La Corte, per quanto di interesse in questa sede, conferma anche la penale responsabilità della Bracciale per la fattispecie di cui all'art. 697, avendo la donna ammesso la disponibilità del caricatore per pistola semiautomatica.

La sentenza impugnata esclude l'attenuante della provocazione, non ritenendo che l'ipotizzata presenza della Ciocan, amante del Reatti, sull'auto del medesimo il giorno del fatto potesse essere qualificato "fatto ingiusto", considerata la separazione di fatto tra i coniugi che svolgevano vite autonome con i rispettivi compagni, e sottolineando come comunque vi fosse nel caso specifico una assoluta sproporzione tra la reazione e l'azione da escludere la riconoscibilità della circostanza richiesta.

Riconosce, infine, le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, in ragione della pluriennale storia di vessazioni, tradimenti e maltrattamenti subiti dalla predetta da parte del coniuge, in grado in minima parte di attenuare la gravità dell'elemento soggettivo. E ridetermina la pena per l'omicidio nel minimo di anni 21.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Bracciale Sonia Maria.

2.1 Con il primo motivo di impugnazione viene chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per violazione del divieto di *reformatio in pejus* ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 597 e 599 cod. proc. pen. Il difensore si duole che, nonostante la Procura generale avesse rinunciato espressamente al primo motivo dell'appello del P.m. volto ad ottenere il disconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., come riportato anche nella sentenza di appello, e avesse insistito unicamente per un diverso bilanciamento delle opposte circostanze riconosciute in primo grado, nel senso dell'equivalenza, con conseguente rinuncia parziale della difesa alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, nulla valendo sul punto l'appello della parte civile avendo valenza unicamente ai fini delle statuizioni civili, la Corte di assise di appello abbia escluso il concorso anomalo nel reato di omicidio ascritto all'imputata, travolgendo, oltre ogni richiesta, il giudicato di primo grado. Mentre il *thema decidendum* non poteva, una volta riconosciuta la penale responsabilità, andare oltre un differente bilanciamento tra la circostanza di cui all'art. 116 cod. pen. e le aggravanti contestate. E l'errore viene palesato, secondo la difesa, a pag. 2 quando vengono preliminarmente indicati i motivi di appello del P.m. e si fa espresso richiamo al primo motivo (erroneo riconoscimento della suddetta attenuante) su cui vi era stata espressa rinuncia. Il difensore pertanto invoca l'annullamento della sentenza impugnata, per violazione del principio devolutivo e del divieto di *reformatio in pejus*, evidenziando come tale vizio di fondo si rifletta

sull'intero apparato motivazionale della sentenza con la necessità di un nuovo giudicato su tutti i punti oggetto di gravame.

2.2 Col secondo motivo di impugnazione viene denunciata la violazione del principio di libero convincimento del giudice e delle garanzie di razionalità della decisione, di cui agli artt. 24, comma 2, 101, commi 1 e 2, 111, commi 6 e 7, Cost. e 125, comma 3 cod. proc. pen..

La difesa di parte civile proponendo un appello fondato unicamente sugli atti di indagine avrebbe condizionato la giuria popolare non tecnicamente preparata a comprendere l'inutilizzabilità di tali atti in un giudizio dibattimentale, travisando la realtà processuale e viziando il libero convincimento.

2.3 Col terzo motivo di impugnazione vengono denunciati vizio di motivazione e violazione delle norme processuali di cui al combinato disposto degli artt. 354 e 356 cod. proc. pen., 154 disp. att. stesso codice, di cui all'art. 182, comma 2 cod. proc. pen., in merito al sequestro operato dalla P.g. in data 12 giugno 2012 afferente una tanica di benzina presso l'abitazione di via Turrini n. 47, luogo di commissione del delitto. Invero, la difesa rileva di avere eccepito nel giudizio di merito la nullità del sequestro operato dalla P.g. su espressa delega del P.m. sopra indicato, per mancato avviso al difensore ai sensi dell'art. 364 cod. proc. pen. e che a detta eccezione è stato opposto che la fattispecie fosse da ricondurre all'art. 354, comma 2 cod. proc. pen., che non prevede il preventivo avviso al difensore. Si ribadisce in questa sede che non ricorre l'ipotesi di cui in ultimo, che è ravvisabile quando il P.m. è impossibilitato ad intervenire o non ha assunto la direzione delle indagini, mentre nel caso di specie erano trascorsi quattro giorni dall'omicidio e già vi era un P.m. titolare che aveva delegato la P.g. ad un'ispezione all'esito della quale era intervenuto il sequestro, poi successivamente convalidato. L'atto non sarebbe un atto urgente e vi sarebbe nullità per violazione dell'art. 364 comma 3 c.p. mancando l'avviso al difensore prima del compimento dell'atto. E pure a ritenere l'atto riconducibile all'art. 354, comma 2 cod. proc. pen., il sequestro sarebbe per la difesa comunque nullo per omesso avviso all'indagata della possibilità di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., alla luce del principio affermato dalle S.u. n. 5396 del 2015. Si censura, altresì, l'argomentazione utilizzata dalla Corte a qua secondo cui comunque la nullità sarebbe sanata dalla successiva convalida ai sensi dell'art. 182, comma 2 cod. proc. pen., sottolineando come la suddetta pronuncia a

sezioni unite abbia precisato che la violazione del summenzionato art. 114 integri una nullità di ordine generale a regime intermedio, che verificatasi prima del giudizio può essere dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 182 comma 2 e 180 cod. proc. pen.. Termine, che nel caso di specie risulta rispettato. Si invoca, quindi, non solo la nullità del sequestro, ma anche della sentenza che fonda il proprio convincimento su detto atto.

2.4 Col quarto motivo si censura la sentenza impugnata a) per avere in modo illogico e contraddittorio e/o in assenza di motivazione rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale tramite perizia psichiatrica volta ad accertare la capacità di ricostruzione della realtà, nonché la capacità di intendere e di volere nel periodo prossimo e coevo al delitto dell'imputato in procedimento connesso Giuseppe Trombetta, benché il complesso quadro clinico del medesimo era stato compiutamente evidenziato nell'atto di gravame, b) per avere statuito l'inconfigurabilità di un vizio di mente in presenza di gravi disturbi della personalità, c) per violazione degli artt. 192, comma 3, 197 bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione dettato da travisamento degli elementi probatori in ordine alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni di Giuseppe Trombetta, avendo la sentenza impugnata violato i principi in tema di valutazione della chiamata in correità.

La difesa si duole del diniego di qualsiasi perizia psichiatrica relativa al Trombetta, nonostante la produzione di un corposo dossier clinico (all'udienza del 25 settembre 2012) riguardante il suo grave disturbo della personalità già innanzi alla Corte di primo grado, con il semplice rinvio ad un certificato del 3 settembre 2012 sempre contenuto in detto dossier in cui si esclude in capo al suddetto "un'incapacità di ricordare o di riferire i fatti, o una tendenza all'invenzione". Detta difesa, ricostruendo il dato documentale prodotto, che si assume completamente ignorato dai Giudici del merito, ha evidenziato come mesi prima dell'omicidio il Trombetta sia stato in cura presso il Centro di salute mentale di Castelfranco Emilia e come successivamente al fatto, a seguito di consulenza psichiatrica, abbia avuto inizialmente un lieve miglioramento dovuto alla cospicua terapia farmacologica, documentato dal certificato medico citato dalla sentenza impugnata, e poi un peggioramento successivo, durante la detenzione in carcere, "vivendo i fatti in una dimensione onirofrenica il tutto in un contesto che evidenzia un soggetto che si comporta in modo poco riflessivo (acting out), senza

considerare le possibili conseguenze negative delle sue azioni", prima delle dichiarazioni dal medesimo rese in sede di incidente probatorio di accusa nei confronti dell'odierna imputata. Pertanto, la valutazione non completa dello *status* psichico del Trombetta senza dubbio ha inficiato, secondo la difesa, la decisione di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, contenuta nella sentenza impugnata, di cui si chiede l'annullamento.

La difesa lamenta che detto *status*, non solo comprovato dalla documentazione medica prodotta, ma anche dalla testimonianza del Pierli sulla capacità del Trombetta di "inventare le cose", sia stato trascurato pur riverberandosi sulla credibilità di quest'ultimo.

Evidenzia il difensore come la genesi delle accuse alla Bracciale da parte del Trombetta, che non accettava che i complici tentassero di scaricare ogni responsabilità su di lui, lo renda non spontaneo nella decisione di chiarire la vicenda e non intrinsecamente attendibile in dette accuse.

Sottolinea, altresì, la difesa, l'assoluta carenza di elementi individualizzanti ascrivibili alla posizione della sua assistita, lamentando che sul punto la Corte avrebbe travisato il dato probatorio. La dichiarazione di aver ricevuto i foglietti con l'indicazione dei dati identificativi dell'auto dai complici è priva di riscontro, non essendo provato che il Trombetta li avesse ricevuti dalla donna e non trovando detta indicazione una giustificazione logica in presenza del piano di agire presso la casa Reatti/Bracciale. La dichiarazione del Trombetta sul fatto che la Bracciale li abbia visti armati prima dell'omicidio non ha elementi di riscontro sembrando anzi che il Trombetta si sia procurato la spranga in sequestro a casa di Saccodato. E ancora non vi sarebbero riscontri sul fatto che la donna avesse loro portato un frutto, circostanza che invece sarebbe smentita dalla sorella della Bracciale che esclude la presenza di frutta nell'abitazione. Nonché sull'asserito approvvigionamento di una tanica da utilizzare per incendiare l'autovettura della vittima. Sul punto anzi osserva la difesa che mai la Bracciale ha ammesso di avere accompagnato i due uomini per riempire la tanica di benzina per dare fuoco all'auto del marito, riferendo di averla tolta alla disponibilità del compagno per darla alla vittima tra i cui strumenti di lavoro veniva rinvenuta. Mancano, inoltre, riscontri, sempre secondo la difesa, alle dichiarazioni del Trombetta sulla circostanza che la Bracciale volesse far addormentare la sorella con gli alcolici per escludere una pericolosa

testimone, militando in senso contrario il fatto che quest'ultima avesse sentito abballare i cani. Il difensore evidenzia come l'assenza di riscontri individualizzanti circa l'apporto dell'imputata alla fase preparatoria e alla fase esecutiva dell'atto omicidiario svuota di significato l'asserita condotta concorsuale della suddetta nel reato ed impone l'annullamento della sentenza che fonda la decisione di responsabilità sulle dichiarazioni del Trombetta.

2.5. Col quinto motivo di impugnazione si denunciano vizi di motivazione per travisamento del dato probatorio circa il presunto depistaggio delle indagini della Bracciale negli attimi successivi all'intervento delle forze dell'ordine e circa la presunta simulazione dei contatti della vittima con l'ambiente della prostituzione.

La difesa si duole che, nonostante dalla perizia telefonica in atti e dai tabulati telefonici delle utenze nella disponibilità del Reatti emergessero i rapporti dello stesso col mondo della prostituzione, le ipotesi adombrate dall'imputata siano state viste come tentativi di depistaggio.

2.6. Col sesto motivo di impugnazione si denuncia vizio di motivazione in ordine al travisamento della deposizione testimoniale del teste Ciocan Dorina Elisabetta, tramite l'utilizzo di un propalato inesistente. La difesa si duole che, nonostante la Ciocan non abbia mai detto che il 7 giugno il Reatti mentre era in sua compagnia incontrava la Bracciale, la Corte parli di detto incontro, mentre l'unica circostanza riferita dalla donna è quella di aver visto quel giorno dei messaggi offensivi della Bracciale sul telefono del Reatti. Ed anche la Bracciale ha chiarito che il riferimento all'aver visto il marito con una "troia vestita di bianco" di cui ad un messaggio inviato a quest'ultimo riguardava un incontro precedente.

2.7. Col settimo motivo di impugnazione ci si duole dell'omessa valutazione degli elementi evidenziati nei motivi nuovi depositati in data 16.6.2015. La difesa rileva di aver allegato il dispositivo di sentenza di altra sezione della medesima Corte di appello da cui emergeva che il correo Sanna Thomas era stato condannato per concorso anomalo mentre era confermato il concorso in omicidio volontario in capo al Trombetta, a riprova di come le dichiarazioni di quest'ultimo non fossero attendibili e come le stesse fossero mosse da un intento calunniatorio anche nei confronti della Bracciale. Si duole il difensore che su quanto rappresentato la Corte territoriale non abbia espresso alcuna valutazione.

2.8. Con l'ottavo motivo di impugnazione si denuncia vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. circa il riconoscimento dei coimputati nel cortile adiacente all'abitazione nonché per le condotte della prevenuta oggetto di intercettazione ambientale presso la Stazione dei Carabinieri di Borgo Panigale, violazione del principio *nemo tenetur se detegere*. Date le condizioni di visibilità era impossibile che la Bracciale riconoscesse gli autori per poi coprirne le tracce e sul punto la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria.

2.9. Con il nono motivo vengono lamentati a) vizio di motivazione della sentenza in tema di prova del concorso di persone nel reato, nonché di ogni valutazione in materia di nesso causale tra le condotte poste in essere dall'imputata e quelle degli asseriti esecutori materiali, b) travisamento della prova ed illogicità della motivazione con riferimento alla posizione del coimputato Sanna Thomas e omessa valutazione della testimonianza del Trombetta in merito alle condotte di quest'ultimo, c) vizio di motivazione in relazione all'art. 533 cod. proc. pen., in virtù del travisamento degli elementi probatori, avendo la sentenza impugnata violato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio escludendo irragionevolmente l'assenza di qualsivoglia apporto causalmente punibile in merito alle condotte della Bracciale.

Si evidenzia come dalle deposizioni di Graziani Maria Cristina e Bracciale Maria Cristina, rispettivamente amica e sorella dell'imputata, e dalle stesse dichiarazioni del Trombetta in sede di incidente probatorio emerge che l'imputata voleva rovinare il marito economicamente, ma era ostile ad un'aggressione fisica nei confronti del suddetto, tanto da arrabbiarsi quando il nuovo compagno (Sanna), stufo delle continue vessazioni subite dalla donna, la prospettava. E come in base ai tabulati telefonici, che evidenziano solo contatti via sms nei tre giorni precedenti l'omicidio tra l'imputata e la persona offesa, e dal contenuto offensivo dei messaggi, non possa evincersi la attività di adescamento della Bracciale nei confronti del marito, indotto a raggiungerla nell'ex casa coniugale ove veniva poi aggredito, ipotizzata dai Giudici del merito. Secondo la difesa se è vero che le lamentate per le vessazioni subite possano aver avuto presa sul compagno e sul Trombetta, altresì innamorato della donna e confidente e partecipe di quanto stava avvenendo tra Reatti e Bracciale, e possano quindi aver avuto un rilievo causale rispetto alla morte del Reatti, è anche vero che la dinamica dell'evento è anomala e viziata e

che le circostanze relative allo stato soggettivo degli imputati e le modalità di attuazione dell'evento lesivo sono idonee ad elidere ogni collegamento eziologico tra le condotte della Bracciale ed il rischio dalla stessa attivato e le conseguenze. Lamenta la difesa che su dette circostanze indicate in gravame la Corte ha ommesso ogni valutazione. Chiede l'assegnazione alle Sezioni Unite per dirimere l'apparente contrasto tra le Sezioni in ordine alla seguente questione: se il giudice di merito abbia l'obbligo di motivare in ordine alle ipotesi alternative quando esse emergano oggettivamente dagli atti del procedimento penale o dalle prospettazioni difensive.

2.10. Col decimo motivo di impugnazione ci si duole dell'omessa valutazione in merito alla concessione dell'attenuante della provocazione, nonostante lo specifico motivo di gravame. Pure ammesso che la Bracciale sia la mandante dell'agguato al marito, non può negarsi nel caso di specie, secondo la difesa, in base ad una corretta interpretazione della norma, la concessione dell'attenuante della provocazione, atteso il sedimentato rancore della donna nei confronti dell'uomo per gli indubbi maltrattamenti subiti.

2.11. Con l'undicesimo motivo di impugnazione si censurano l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 2 cod. proc. pen. e 2 d. lgs. 26/10/2010 n. 204 quale elemento normativo extrapenale del delitto di cui agli artt. 2 e 7 l. 895/1967, relativo al possesso di caricatore di arma comune da sparo, delitto contestato al capo di imputazione b), nonché la mancanza assoluta di motivazione in merito all'ascrivibilità alla prevenuta del reato di cui sempre a detto capo previsto e punito dall'art. 697 cod. pen. per avere ommesso la valutazione di quanto profferito dal teste Buonanno in merito, compiutamente evidenziato nell'atto di gravame in relazione al possesso da parte della vittima di fucili da caccia. Palese è l'errore di diritto compiuto dalla Corte di secondo grado, secondo la difesa, nell'attribuire la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. per il possesso di un caricatore, quando la giurisprudenza di legittimità ha specificato che a seguito della modifica apportata dal decreto legge summenzionato i caricatori non possono essere più considerati parti di armi, tanto che la Corte di primo grado correttamente assolveva l'imputata in ordine a detto reato. La Corte a qua omette di valutare, nonostante l'espresso motivo di gravame, circa la disponibilità della cartuccia da parte della vittima piuttosto che dell'imputata, alla luce della compatibilità della medesima con un fucile e

della disponibilità, su cui testimonia il Buonanno, di un fucile da caccia da parte della vittima.

Per tali motivi il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. In data 4.10.16 la difesa ha depositato motivi nuovi.

Si censurano i passaggi della sentenza impugnata laddove ritiene la responsabilità concorsuale ai sensi dell'art. 110 cod. pen. della Bracciale nella condotta omicidiaria, evidenziando come gli stessi si fondano su mere congetture, come : - l'attività di adescamento della vittima ad opera della donna, non provata anzi sconfessata dal tenore degli ultimi messaggi inviati alla suddetta; - la messa a disposizione della tanica per la benzina, rinvenuta invece a riprova della tesi difensiva tra gli strumenti di lavoro del Reatti; - l'attività di sedazione della sorella attraverso l'ubriacatura, smentita dal fatto che la donna sentì l'abbaiare dei cani allertando la sorella; - il fatto che la donna si sarebbe recata nel cortile portando della frutta ai due uomini e li avrebbe visti armati, smentito dalle dichiarazioni della sorella sulla mancanza di frutta in casa quella sera e dalle stesse dichiarazioni del Trombetta sulla circostanza che all'arrivo della suddetta non impugnavano le sbarre che si trovavano a terra; - la valorizzazione del messaggio inviato al compagno dopo la scoperta dell'omicidio e di quelli che vengono definiti tentativi di depistaggio delle indagini, mentre si giustificherebbero, come la pantomima richiamata dalla sentenza, quali condotte finalizzate a difendere dalle accuse il convivente *more uxorio* nonché se stessa in conformità al principio *nemo tenetur se detegere*.

Ci si duole che i Giudici dell'appello si siano limitati a riportare alcuni pretesi indicatori della prevedibilità di una negativa evoluzione degli eventi senza considerarne il carattere congetturale. Come la conoscenza della propensione alla violenza dei due uomini, senza esplicitarne la fonte e riferendo sul solo Sanna delle impressioni del complice e del Guarini. O ancora come l'indicazione del deficit del marito all'arto inferiore destro come se equivalesse alla consapevolezza dell'uso da parte dei due di corpi contundenti e via dicendo.

Sottolinea, quindi, la difesa che solo la certezza sulla conoscenza da parte della donna sia della propensione omicida dei correi, sia dell'utilizzo di spranghe per affrontare la vittima, certezza che nel caso di specie manca, avrebbe consentito la corretta applicazione dell'art. 116 cod. pen..

E ribadisce che, attesa la rinuncia del P.g. al primo motivo di impugnazione sulla sussistenza della circostanza, la Corte non avrebbe potuto procedere all'esclusione della attenuante della quale pertanto necessariamente doveva tenersi conto nel giudizio di valenza, operato solo con riguardo alle attenuanti generiche riconosciute in secondo grado.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata *in parte qua* sicché possa intervenire sul punto il Giudice del rinvio.

4. Con successiva memoria depositata in data 7 aprile 2017 si evidenzia come sul punto del concorso anomalo, per la rinuncia del Procuratore generale al primo motivo di impugnazione, si dovesse ritenere formato un giudicato parziale per cui la Corte di appello non avrebbe potuto escludere il concorso anomalo. E come la valutazione degli elementi fattuali avrebbe dovuto comunque indurre la Corte di assise di appello ad escludere il concorso pieno della Bracciale, escluso, tra l'altro, per uno dei due esecutori materiali, il Sanna, dalla Corte territoriale in sede di rinvio. Dovendosi ritenere che l'aggressione degenerò, anche per l'uso delle spranghe e a seguito dell'inaspettata violenta reazione dell'agredito, che indusse il Trombetta a colpirlo reiteratamente e con violenza, tanto da indurre Sanna a scappare. E che le argomentazioni della Corte *a qua* sul concorso ex art. 110 cod. pen. siano solo fondate su elementi incerti e congetturali, anche considerato che il Trombetta esclude la donna da qualunque forma di concertazione omicida e che l'accordo fu nel senso di dare una lezione al Reatti al solo scopo di intimidirlo e non presupponeva l'uso di armi, avendo riferito il Trombetta che le spranghe erano state trovate sul posto. Dovendosi ritenere, secondo la difesa, che i due esecutori violarono il mandato, adottando dapprima una modalità di azione difforme dalla prevista e concentrandosi poi il Trombetta sulla propria autotutela a fronte della reazione improvvisa della vittima. Determinando uno sviluppo imprevedibile, rispetto al quale va verificato se davvero vi fossero in atti elementi che, oltre ogni ragionevole dubbio, conducano a ritenere la forma anomala del concorso di Sonia Bracciale nell'uccisione del marito e quindi se alla stessa si possa rimproverare di avere colpevolmente difettato di imprudenza nella fase ideativa dell'intimidazione alla quale voleva sottoporre il marito. Con la conseguenza, in quest'ultimo caso, secondo la difesa, che la Corte, in sede di rinvio, dovrà riformulare su basi corrette, considerando oltre alle attenuanti generiche concesse in secondo grado all'imputata, su cui si sarebbe formato il giudicato in

difetto di gravame da parte del P.g., anche l'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Inammissibile è il primo motivo di ricorso in quanto manifestamente infondato. Invero, la Procura generale presso la Corte di appello non rinuncia formalmente al primo motivo dell'appello volto ad ottenere l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., ma dichiara all'inizio della sua discussione - come evincibile dal verbale di trascrizione - di non coltivare l'appello sul punto, e pure a volere ritenere, come da conclusioni riportate in sentenza, che all'atto delle conclusioni vi abbia rinunciato, detta rinuncia sarebbe tardiva e priva di ogni efficacia. Non può, quindi, parlarsi di giudicato parziale con riguardo all'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. ed affermarsi che, non essendo oggetto di impugnazione, non poteva essere più messa in discussione, nonché di violazione del principio devolutivo e del divieto di *reformatio in pejus*.

Del tutto privo di specificità, oltre che manifestamente infondato, è il secondo motivo di impugnazione in cui viene prospettato un condizionamento della giuria popolare da parte della difesa di parte civile.

Manifestamente infondato è il terzo motivo di impugnazione. La questione è stata già proposta sia in primo che in secondo grado. Nella sentenza di primo grado (pag.21) si dà atto del rigetto, come da ordinanza in atti, essendo stata ritenuta la applicabilità alla fattispecie del disposto di cui all'art. 354 cod. proc. pen. (sequestro ad iniziativa) convalidato che non necessita di avviso. La Corte territoriale, dal canto suo, osserva che, pure ammessa la nullità dell'ispezione per la quale non era stato inoltrato avviso al difensore, il successivo sequestro probatorio, di iniziativa ai sensi dell'art. 354, comma 2, cod. proc. pen. nel momento in cui la tanica stessa veniva reperita, in relazione al quale il difensore ex art. 356 cod. proc. pen. ha esclusivamente diritto ad assistere all'atto ma non ad essere preventivamente avvisato, sarebbe stato convalidato, con sanatoria ex art. 182, comma 2 di qualsiasi nullità - ivi compresa quella per omesso avviso all'indagata della possibilità di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - e detta convalida non sarebbe stata impugnata.

Motivazione quest' ultima non solo completa, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, ma altresì coerente col dato normativo e con la sua interpretazione giurisprudenziale, secondo cui la violazione dell'obbligo, da parte della polizia giudiziaria, di avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di un sequestro integra una nullità a regime intermedio che può essere fatta valere subito dopo il compimento dell' atto o comunque anche in sede di riesame (si veda Sez. 5, n. 44538 in data 09/10/2008, Rv. 241904). Ma senza dubbio non oltre (le Sezioni Unite citate dalla difesa si riferiscono ad ipotesi diversa, quale la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia).

Il quarto motivo di ricorso, relativo al vizio e/o assenza motivazionale in relazione al rigetto di rinnovazione dell'istruttoria tramite perizia psichiatrica relativa alla persona del Trombetta, è manifestamente infondato, oltre ad essere inammissibile poiché invita ad una lettura alternativa di circostanze fattuali.

Invero, la Corte si confronta con il mancato accertamento della capacità di intendere e di volere del Trombetta al momento dei fatti, rilevando come un tale accertamento sarebbe stato inconferente nel procedimento a carico della Bracciale, mentre avrebbe avuto rilievo solo la verifica della capacità del predetto di rendere testimonianza. Verifica, che, come evidenziato dalla Corte *a qua*, la stessa documentazione prodotta dalla difesa rende superflua, individuando una persona con un disagio psicologico coinvolgente la sfera emotiva, tanto da necessitare di stabilizzatori dell'umore, ma niente affatto compromessa nelle sue potenzialità intellettive e narrative, come emergente, secondo detta Corte, anche dalle dichiarazioni rese dal predetto in primo grado, in cui lo stesso manifestava coerenza del pensiero, equilibrio nella valutazione dei fatti e delle persone, nonché precisione e conformità del racconto rispetto a precedenti audizioni.

A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, e di un giudizio di attendibilità del Trombetta non manifestamente illogico come quello riportato in punto di fatto (a pag.3), la difesa insiste aspecificamente sul grave disturbo di personalità del Trombetta assumendo che sarebbe stato trascurato dai Giudici del merito, nonché sull'inattendibilità del medesimo e sulla non spontaneità delle sue dichiarazioni, di reazione al tentativo dei complici di scaricare ogni

responsabilità su di lui, quando anche sul profilo della genesi delle dichiarazioni la Corte territoriale ampiamente e logicamente argomenta. Detta difesa, quindi, invita ad una rivisitazione, nei termini sopra riportati, non solo del giudizio di affidabilità del Trombetta, ma anche degli elementi di riscontro alla sua chiamata in correità, come analiticamente individuati dalla suddetta Corte, tendendo a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti che riguardano la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento del materiale probatorio, da riservare alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia dal Collegio di primo grado che da quello di secondo grado nei termini sopra riportati, ripercorrendo in parte le stesse doglianze contenute nell'atto di appello e con le quali si confronta l'iter argomentativo della sentenza impugnata, che affronta, uno ad uno, detti rilievi con delle risposte analitiche, oltre che coerenti con i dati processuali e logici, compiendo una valutazione di attendibilità oggettiva e soggettiva della chiamata in correità ampiamente motivata anche con riguardo all'assenza di atteggiamenti autodifensivi, come sopra in punto di fatto riportato, e consente, così, di escludere qualsivoglia vizio di motivazione ovvero violazione del criterio di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen..

Inammissibili, per le stesse ragioni, sono anche il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo motivo di impugnazione, nonché i motivi nuovi, anche alla luce dell'ultima memoria difensiva presentata (in cui si insiste sul giudicato parziale in ordine alla circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. e comunque sulla ricorrenza della stessa) invitando sotto lo schermo del vizio e/o assenza di motivazione ad una rivalutazione di circostanze fattuali, laddove si ritorna sui rapporti del Reatti col mondo della prostituzione e ci si duole che le ipotesi adombrate dall'imputata siano state viste come tentativi di inquinamento probatorio ovvero si contesta l'interpretazione della deposizione della teste Ciocan ovvero si ritorna sull'inattendibilità delle dichiarazioni del Trombetta che sarebbero mosse da un intento calunniatorio anche nei confronti della Bracciale o ancora sull'impossibilità della Bracciale per la visibilità di quella sera di riconoscere nel cortile i correi ovvero sull'interpretazione del comportamento della stessa oggetto di ripresa presso la Stazione dei Carabinieri o infine sull'individuazione del suo contributo nella vicenda delittuosa e sulla dinamica dell'evento anomala e viziata sì da non rendere riconducibile lo stesso alle condotte della Bracciale o comunque

da essere riconducibile nella forma del concorso anomalo riconosciuto anche al correo Sanna. E ciò a fronte delle argomentazioni non manifestamente illogiche e giuridicamente corrette riportate in punto di fatto sulle molteplici conferme estrinseche al racconto del Trombetta, sull'elemento soggettivo del contributo della donna al fatto omicidiario (dettagliatissime : si veda in particolare pag.5) e sull'esclusione dell'attenuante della provocazione.

Orbene, in assenza di contraddizioni e/o lacune motivazionali da inficiare il percorso argomentativo, alla Corte di cassazione deve ritenersi preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, considerati maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendo il giudice di legittimità soltanto controllare se la motivazione della sentenza di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Non possono avere rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, e la verifica della correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indiziati rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (cfr. Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, n. 1496 dell'11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. Un., n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). La Corte, infatti, "non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve dividerne la giustificazione; ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità

di apprezzamento" (si veda per tutte Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia).

Tanto osservato, risulta assolutamente generica e comunque non pertinente la richiesta di assegnazione alle Sezioni Unite di questa Corte.

Inammissibile per carenza di interesse è, infine, l' undicesimo motivo di impugnazione. Se è vero, infatti, che la sentenza impugnata in motivazione parla di detenzione di caricatore, è anche vero che la sentenza di primo grado ha assolto l'imputato per la detenzione del caricatore, qualificata ai sensi degli artt.2 e 7 l. n. 895 del 1967, e che la sentenza di secondo grado sulla pena ridotta per l'omicidio applica l'aumento di pena in continuazione previsto in primo grado per la fattispecie di cui all'art. 4 l. n. 110 del 1975, dimenticando l'ammenda autonomamente inflitta sempre in primo grado per il reato di cui all' art. 697 cod. pen..

2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.

L'imputata va, altresì, condannata alla rifusione delle sostenute dalle parti civili, che si ritiene equo liquidare, in considerazione dell'impegno professionale profuso dalle difese, come da dispositivo.

P. Q. M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1500 euro alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Ugolini Angela e Reatti Renata che liquida in tremilaseicento euro per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Il Consigliere estensore
Gaetano Di Giuro



Il Presidente
Domenico Carcano



**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

11 AGO 2017



IL CANCELLIERE
Pietro Di Maio